



COMUNE DI PISA
Direzione 12- Ufficio Gare

***REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE E I RELATIVI CONTRATTI***

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 05/11/2019

Sommario

Articolo 1. Ambito oggettivo e definizioni	3
Articolo 2. Rapporti con altre fonti regolamentari	3
Articolo 3. Adeguamenti normativi	4
Articolo 4. Centrali di Committenza	4
Articolo 5. Obbligo di prevenire fenomeni di distorsione della concorrenza	4
Articolo 6. Clausole sociali nei bandi di gara	4
Articolo 7. Competenze della Giunta Comunale	5
Articolo 8. Competenze dei Dirigenti	8
Articolo 9. Competenze del Segretario Generale	6
Articolo 10. Programmazione dei lavori	7
Articolo 11. Monitoraggio dei lavori	7
Articolo 12. Coordinamento della programmazione ed attuazione dei lavori	7
Articolo 13. Programmazione degli acquisti di beni e servizi	8
Articolo 14. Responsabile Unico del procedimento	9
Articolo 15. Costituzione gruppi di progettazione e direzione dei lavori	9
Articolo 16. Costituzione gruppi di progettazione e direzione dei contratti di forniture e servizi	11
Articolo 17. Determinazioni a contrattare e relative procedure	12
Articolo 18. Modalità di negoziazione	12
Articolo 19. Sedgi di gara	12
Articolo 20. Commissione Giudicatrice	13
Articolo 21. Valutazione delle offerte anormalmente basse	14
Articolo 22. Principio di riservatezza degli elenchi di operatori economici partecipanti alle procedure di gara	14
Articolo 23. Regole per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedure negoziate...	15
Articolo 24. Istituzione e disciplina dell'elenco degli operatori economici	16
Articolo 25. Indagine di mercato	16
Articolo 26. Verifica dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali	16
Articolo 27. Verifica dei motivi di esclusione dalle gare	17
Articolo 28. Forma contrattuale	17
Articolo 29. Adempimenti conseguenti alla stipulazione	18
N. 2 allegati: disciplinare per la formazione dell'elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura.	

Articolo 1. Ambito oggettivo e definizioni

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 42 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" disciplina mediante definizione di criteri generali l'attività negoziale del Comune di Pisa finalizzata a concludere contratti aventi ad oggetto l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, in osservanza delle disposizioni legislative nazionali e regionali per quanto applicabili agli enti locali, nonché dei principi fondamentali comunitari e costituzionali di buon andamento, correttezza, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La normativa di riferimento del settore è oggi rappresentata dal Codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. n.50/2016 e dalle disposizioni di attuazione ivi richiamate.

3. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

3.1. Per "Comune" si intende il Comune di Pisa;

3.2. Per "Codice dei contratti pubblici" o in breve "Codice" si intende il D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

3.3. Per "dirigente competente" si intende il dirigente a cui in base agli atti di macroorganizzazione è attribuita la funzione e/o l'attività;

3.4. Per "TU Enti locali" si intende il D.lgs. n. 267/2000;

3.5. Per "Ufficio Gare" si intende l'Ufficio al quale è attribuita in base agli atti di macroorganizzazione la medesima funzione;

4. Sono inoltre richiamate e recepite le definizioni di cui all'articolo 3 del codice dei contratti pubblici.

Articolo 2. Rapporti con altre fonti regolamentari

1. Il presente regolamento ha carattere generale.

2. Sono fatte salve le altre disposizioni regolamentari di questo Comune riguardanti ambiti negoziali specifici, se non in contrasto con il presente regolamento; a mero titolo esemplificativo per regolamenti specifici si intendono:

a) il regolamento comunale sull'assetto organizzativo e gestionale;

b) il regolamento comunale dell'accesso ai documenti amministrativi;

c) il regolamento comunale sul procedimento amministrativo;

d) il regolamento comunale per lo svolgimento dei controlli di regolarità amministrativa e per l'organizzazione dei procedimenti di gara;

e) il regolamento sulle sponsorizzazioni.

Articolo 3. Adeguamenti normativi

1. Le disposizioni del presente regolamento eventualmente in contrasto con la normativa sopravvenuta saranno disapplicate senza necessità di formale adeguamento.
2. Gli eventuali riferimenti a norme di legge o regolamentari contenuti nel presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati qualora tale normativa venga modificata ovvero abrogata.
3. E' comunque fatta salva l'applicazione dell'eventuale disciplina transitoria disposta per legge nonché l'applicazione del principio generale del "tempus regit actus".

Articolo 4. Centrali di Committenza

1. Il Comune può svolgere la funzione di centrale di committenza secondo quanto previsto dalle vigenti norme, anche per conto di soggetti partecipati dal Comune, stipulando a tal fine accordi o convenzioni con altre stazioni appaltanti per regolare le modalità operative ed il rimborso dei costi da sostenere.
2. Le convenzioni da concludersi a tal fine sono approvate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art.15 della legge 241/1990.

Articolo 5. Obbligo di prevenire fenomeni di distorsione della concorrenza

1. Il Comune di Pisa, quale Stazione appaltante, previene ogni forma di distorsione della concorrenza, sia preventivamente (in fase di programmazione/progettazione degli interventi da realizzare) che successivamente (in fase di redazione dei bandi di gara e poi in fase di controllo sull'esecuzione dei contratti).
2. Il Comune di Pisa promuove la conclusione di accordi, intese, convenzioni e/o forme di collaborazione con autorità pubbliche e soggetti che svolgono istituzionalmente attività di contrasto all'illegalità.
3. E' fatto comunque divieto di inserire nei documenti contrattuali, nelle specifiche tecniche, negli atti di gara per l'acquisizione di lavori, beni e servizi clausole restrittive della concorrenza.
4. Eventuali segnalazioni in merito al mancato rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza potranno essere inoltrate al responsabile anticorruzione e al Segretario Generale, qualora quest'ultimo non coincida con il responsabile anticorruzione.
5. Il responsabile anticorruzione invita gli uffici ad adottare tutte le misure correttive necessarie, che costituiranno poi parametro di riferimento per il successivo controllo di regolarità amministrativa.
6. I limiti di importo contenuti nel presente regolamento sono da intendersi riferiti all'insieme di ciascun fabbisogno, progetto od intervento avente carattere unitario. Non è consentita la suddivisione artificiosa in più contratti di lavori, forniture o servizi.

Articolo 6. Clausole sociali nei bandi di gara

1. Ferma restando l'applicazione della clausola sociale di salvaguardia di riassorbimento di manodopera prevista dall'art. 50 del Codice dei Contratti, il Comune di Pisa, quale Stazione Appaltante, inserisce nei capitolati per servizi ad alta concentrazione di manodopera, ad esclusione dei servizi di natura intellettuale,

la clausola per l'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio, tranne nei casi ove sia chiaramente incompatibile con la natura del lavoro o del servizio.

2. Nei casi di incompatibilità, la Stazione Appaltante potrà inserire elementi premiali tra i criteri oggetto di valutazione dell'offerta tecnica, attraverso punteggi specifici relativi all'inserimento lavorativo di personale socialmente svantaggiato.

3. Qualora l'impresa aggiudicataria abbia forma cooperativa, i lavoratori non possono essere obbligati ad associarsi; i regolamenti delle cooperative non possono essere in contrasto con leggi o contratti nazionali e/o territoriali di riferimento.

4. In ogni caso in caso di utilizzo della clausola sociale, si prescrive che tra i documenti di gara debba essere prevista la necessità di presentare un apposito progetto di riassorbimento del personale uscente. A tal fine la stazione appaltante, in sede di gara dovrà produrre una scheda dettagliata di inquadramento del personale uscente.

SEZIONE II. COMPETENZE DEGLI ORGANI DELL'ENTE, DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI DIRIGENTI

Articolo 7. Competenze della Giunta Comunale

1. Fermo restando quanto disposto dal TU Enti locali, la Giunta Comunale, al fine di assicurare il rispetto dei principi dell'uniformità e della trasparenza dell'azione amministrativa, può definire indirizzi generali relativi a specifiche tipologie contrattuali e/o di affidamenti.

2. Inoltre la Giunta Comunale:

a) approva i progetti di lavori o opere pubbliche di fattibilità tecnica ed economica e definitivi di qualsiasi importo, nonché i progetti esecutivi, qualora comportino una variazione all'importo complessivo del quadro economico di spesa dell'opera;

b) approva le modifiche contrattuali, ai sensi dell'articolo 106 ("Modifica di contratti durante il periodo di efficacia") e dell'articolo 149 ("Varianti") del Codice, che comportino un aumento del quadro economico iniziale, tenendo anche conto delle precedenti modifiche approvate dal competente dirigente ai sensi dell'Articolo 8;

c) approva lo schema di accordo bonario di cui agli artt. 205-206 del Codice ovvero prende atto del mancato raggiungimento dell'accordo bonario, salva la competenza del Consiglio Comunale ai sensi del TUEL;

d) approva la proposta di transazione ovvero di recesso per pubblico interesse di cui rispettivamente agli articoli 208 e 109 del Codice, salva la competenza del Consiglio Comunale ai sensi del TUEL.

Articolo 8. Competenze dei Dirigenti

1. Fermo restando quanto previsto in merito dal Tu Enti Locali, al dirigente compete tra l'altro, a mero titolo esemplificativo:

a) l'adozione degli atti relativi alla costituzione dei gruppi di progettazione ed esecuzione di cui ai successivi articoli 14 e 15;

b) la nomina delle commissioni giudicatrici;

- c) le verifiche e tutti gli atti conseguenti a vicende soggettive dell'esecutore del contratto, ivi comprese eventuali cessioni, atti di trasformazione, fusioni o scissione di imprese ed affitti di aziende;
- d) l'approvazione dei progetti di forniture e servizi;
- e) l'approvazione di progetti esecutivi di lavori che non presentano modifiche all'importo complessivo derivante dal quadro economico di spesa previsto nei livelli di progettazione approvati;
- f) l'approvazione delle modifiche contrattuali, ai sensi dell'articolo 106 ("Modifica di contratti durante il periodo di efficacia") e dell'articolo 149 ("Varianti") del Codice dei Contratti, laddove non sia modificato il quadro economico previsto nei livelli di progettazione approvati;
- g) l'autorizzazione al subappalto;
- h) l'eventuale esonero dalla prestazione delle cauzioni nonché lo svincolo delle stesse;
- i) l'approvazione del certificato del collaudo e del certificato di regolare esecuzione, le cui contabilità non presentino riserve da parte del contraente;
- j) l'esecuzione anticipata del contratto;
- k) la proroga del termine di esecuzione del contratto;
- l) l'applicazione delle penali;
- m) l'esecuzione dell'accordo bonario approvato dalla Giunta;
- n) l'esecuzione dell'accordo transattivo approvato dalla Giunta;
- o) il recesso dal contratto per ragioni di pubblico interesse, previa approvazione della Giunta;
- p) la risoluzione del rapporto contrattuale;
- q) le autorizzazioni o i dinieghi alle cessioni del credito;
- r) l'incameramento delle cauzioni provvisorie e definitive.

2. Spettano di norma al Dirigente che ha adottato la determinazione a contrattare le funzioni di Responsabile del procedimento, fatto salva l'individuazione di altro soggetto avente i requisiti di cui al successivo Articolo 14.

3. Il Dirigente è responsabile dell'attuazione ed esecuzione dei contratti e dell'effettuazione di adeguati controlli di risultato. A tal fine nomina il direttore dei lavori, nonché, per quanto riguarda gli affidamenti di servizi e forniture, il direttore dell'esecuzione del contratto, che può essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento.

Articolo 9. Competenze del Segretario Generale

1. Fermo restando quanto previsto dal TU Enti Locali, il Segretario Generale, nell'ambito delle proprie competenze, può impartire agli Uffici direttive generali in materia di contratti pubblici, finalizzate a garantire una maggiore uniformità e trasparenza delle procedure amministrative.

2. Ai sensi e per gli effetti dei commi 510 e 516 dell'articolo 1 della Legge 28.12.2015 n.208, il Segretario Generale può autorizzare i singoli Dirigenti – che ne facciano preventiva richiesta motivata - a procedere ad eventuali acquisti autonomi di beni e servizi.

SEZIONE III. FASE DI PROGRAMMAZIONE

Articolo 10. Programmazione dei lavori

1. Tutte le Direzioni interessate partecipano all'elaborazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici.
2. La corretta programmazione degli interventi, ivi compresi quelli svolti dalle società partecipate, è espressamente finalizzata a garantire l'ottimizzazione delle risorse necessarie e la celerità dei procedimenti di affidamento.
3. La programmazione e gli eventuali aggiornamenti alla medesima avviene nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti, previa verifica della conformità urbanistica, in coerenza con la programmazione economico- finanziaria dell'Ente e indica l'elenco delle priorità.
4. Gli aggiornamenti e le variazioni alla programmazione possono riguardare l'inserimento o l'esclusione di interventi, ovvero la correzione delle previsioni di spesa relativa a ciascun intervento.
5. Al fine di adottare gli aggiornamenti o le variazioni nel corso dell'esercizio finanziario, la Direzione cui è assegnata la funzione di coordinamento provvede:
 - a) alla raccolta dei dati predisposti dalle direzioni e dai Responsabili unici di ciascun intervento;
 - b) a redigere un'adeguata istruttoria, sulla base di relazioni dettagliate delle Direzioni / società partecipate, da allegare alla proposta di atto deliberativo, dando adeguata e rigorosa motivazione delle variazioni ed aggiornamenti proposti.
6. La pubblicazione del programma degli acquisti approvato e delle sue variazioni ai sensi dell'articolo 21 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 sarà curata dalla Direzione competente.

Articolo 11. Monitoraggio dei lavori

1. Il monitoraggio dell'attuazione della programmazione di cui all'Articolo 10, ivi compresi gli interventi svolti dalle società partecipate, è curato dall'Ufficio cui è assegnata la relativa funzione in base agli atti di macro-organizzazione dell'Ente.
2. Al fine di promuovere ed attuare condizioni di trasparenza, il medesimo Ufficio assicura un costante aggiornamento dei dati, anche attraverso l'aggiornamento di specifici applicativi informatici per la gestione degli interventi, dalla fase di programmazione sino al collaudo.
3. Il medesimo Ufficio predispone sintetiche relazioni di riepilogo dell'attuazione della programmazione, da trasmettere almeno quadrimestralmente all'Assessorato competente, al Segretario Generale, alle Direzioni/Uffici di riferimento e al Presidente del Consiglio Comunale.

Articolo 12. Coordinamento della programmazione ed attuazione dei lavori

1. Al fine di coordinare gli Uffici a qualunque titolo coinvolti nella programmazione ed attuazione dei lavori pubblici, è costituito un gruppo di lavoro permanente, coordinato dal Segretario Generale e composto da:
 - a) Dirigenti degli Uffici tecnici;

b) Dirigente dell'Ufficio a cui è assegnata la funzione del monitoraggio dell'attuazione del programma dei lavori;

c) Responsabile del servizio finanziario;

d) Responsabile dell'Ufficio Gare;

e) Responsabili della programmazione delle attività delle società partecipate.

2. Il gruppo di lavoro potrà essere integrato dai Responsabili Unici del procedimento individuati nella programmazione e dal Responsabile dell'Ufficio Espropri, laddove la realizzazione degli interventi preveda atti espropriativi.

3. Il gruppo di lavoro si riunisce, di norma, ogni due mesi per verificare lo stato di attuazione dell'attività programmata, anche proponendo all'Amministrazione eventuali azioni correttive e/o di revisione della programmazione. Delle decisioni assunte dal gruppo di lavoro deve essere elaborato un resoconto sintetico.

4. Il gruppo di lavoro, in fase di stesura dello schema di bilancio e del programma triennale dei lavori pubblici, definisce la proposta tecnica degli interventi che potranno essere effettivamente eseguiti nell'anno successivo, definendo tempi della progettazione e degli affidamenti e tenendo conto dei mezzi finanziari previsti nella programmazione economico finanziaria dell'Ente.

5. Nella definizione della proposta tecnica degli interventi il gruppo di lavoro utilizza i seguenti criteri:

a) Accorpamento degli interventi di manutenzione per categorie omogenee di lavori;

b) Affidamenti degli interventi di manutenzioni con contratti anche a carattere pluriennale (accordi quadro);

c) Realizzazione di interventi complessi con affidamento mediante lotti funzionali in relazione all'effettiva sussistenza dei finanziamenti.

Articolo 13. Programmazione degli acquisti di beni e servizi

1. Tutti gli Uffici partecipano all'elaborazione del programma biennale di acquisti di beni e servizi, sentito il Responsabile dei Servizi Finanziari e l'Ufficio Gare, tenendo conto dei fabbisogni emersi dall'attività svolta nel biennio precedente e delle nuove esigenze emerse, oltre che delle scadenze dei contratti.

2. I programmi e gli eventuali aggiornamenti sono redatti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti pubblici, in coerenza con la programmazione economico- finanziaria dell'Ente e indicano l'elenco delle priorità.

3. Gli aggiornamenti e le variazioni alla programmazione possono riguardare l'inserimento o l'esclusione di interventi, ovvero la correzione delle previsioni di spesa relativa a ciascun intervento.

4. Al fine di predisporre il programma, le direzioni trasmettono alla Direzione competente, individuata negli atti di macro-organizzazione, la proposta del programma degli acquisti redatta in coerenza con le norme vigenti in materia e in coerenza con la programmazione economico-finanziaria dell'Ente.

5. Gli uffici a cui sono state attribuite funzioni centralizzate di acquisto curano la proposta di programmazione unitaria dei relativi acquisti.

6. Laddove possibile ed economicamente vantaggiosa, anche d'intesa con più Uffici e/o Direzioni, deve essere perseguita l'aggregazione tra più interventi per l'affidamento di servizi o l'acquisizione di beni di comune utilità.

7. Il programma degli acquisti definitivo, predisposto dalla Direzione competente, sarà allegato al DUP e approvato ai sensi di legge.

8. La pubblicazione del programma degli acquisti approvato e delle sue variazioni ai sensi dell'articolo 21 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 sarà curata dalla Direzione competente.

9. Non potranno essere effettuati acquisti non previsti nel programma annuale, ivi comprese le relative variazioni.

10. Al fine di adottare gli aggiornamenti e/o le variazioni nel corso dell'esercizio finanziario, la Direzione competente provvede, qualora se ne ravvisi la necessità, e comunque almeno una volta nel corso dell'anno:

- alla raccolta delle proposte predisposte dalle direzioni e dai Responsabili unici di ciascun intervento;
- a redigere un'adeguata istruttoria, da allegare alla proposta di atto deliberativo.

11. La deliberazione consiliare di aggiornamento/ variazione costituisce aggiornamento/ variazione del D.U.P.

Articolo 14. Responsabile Unico del procedimento

1. L'individuazione del responsabile del procedimento di lavori, forniture e servizi è contenuta negli atti di programmazione o di aggiornamento dei medesimi programmi, ovvero - per gli interventi non inclusi nella suddetta programmazione - nella determinazione a contrattare.

2. L'individuazione del RUP avviene nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e dalle linee guida ANAC.

3. Il Responsabile Unico del procedimento deve avere le necessarie ed adeguate competenze e professionalità maturate nello svolgimento di attività analoghe a quelle per cui viene nominato e comunque commisurate all'entità del contratto da affidare; il medesimo deve possedere una specifica formazione professionale costantemente aggiornata.

4. I Dirigenti aggiorneranno tempestivamente presso ANAC il ruolo di RUP nei procedimenti in corso di spesa conseguenti all'eventuale cessazione del precedente RUP per quiescenza, mobilità esterna o interna o, comunque, dipendente dalla variazione della macrostruttura dell'Ente e/o della microstruttura della Direzione di competenza.

Articolo 15. Costituzione gruppi di progettazione e direzione dei lavori

1. La progettazione viene - di norma - svolta dagli uffici tecnici interni, qualora i medesimi siano dotati di personale in possesso delle capacità richieste dalla complessità dell'opera e di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto.

2. I Responsabili Unici dei procedimenti, individuati negli atti di programmazione, se non coincidenti con il Dirigente, propongono a quest'ultimo la composizione dei gruppi di progettazione e di direzione dei lavori per ciascun intervento, evidenziando, se necessario, le professionalità carenti e indicando

conseguentemente le modalità di reperimento di prestazioni esterne in conformità alla disciplina vigente in materia di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura.

3. Entro trenta giorni dall'approvazione dell'elenco annuale dei lavori, i competenti dirigenti, sulla base della proposta dei RUP, definiscono per ciascun progetto:

- a) il gruppo di lavoro per la realizzazione dell'intervento
- b) le fasi, i tempi e le modalità per la realizzazione dell'intervento
- c) le professionalità per le quali si debba ricorrere all'esterno, specificandone le motivazioni.

4. Nell'atto di costituzione dei gruppi di lavoro i Dirigenti delle direzioni tecniche identificano:

- a) il coordinatore delle attività di progettazione, ove necessario;
- b) gli incaricati della redazione delle varie parti del progetto;
- c) il responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ove necessario;
- d) le figure eventualmente necessarie per lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto;
- e) il soggetto verificatore;
- f) l'ufficio di direzione lavori (direttore lavori, direttori operativi, ispettore di cantiere e incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione);
- g) gli incaricati del collaudo, laddove l'individuazione sia già possibile o sia necessario il collaudo in corso d'opera;
- h) i collaboratori tecnici ed amministrativi che dovranno svolgere le attività connesse con la procedura.

5. L'atto dovrà contenere:

- a) l'esatta individuazione dell'opera o del lavoro;
- b) le specifiche attività assegnate a ciascun dipendente, nell'ambito delle mansioni della categoria di appartenenza;
- c) il calcolo sommario della spesa e il quadro economico;
- d) l'indicazione della percentuale di ripartizione delle risorse della quota-parte incentivi sulla base del regolamento comunale;
- e) i termini assegnati agli incaricati per la conclusione delle attività attribuite.

6. Nell'assegnazione degli incarichi ai dipendenti il dirigente opera nel rispetto dei criteri di imparzialità, competenza e professionalità e tenendo conto, in ogni caso, del principio di rotazione e del carico di lavoro in relazione ai tempi previsti per la conclusione delle attività.

7. L'atto di costituzione del gruppo dovrà essere comunicato agli interessati, mediante trasmissione con l'applicativo di flusso documentale.

8. Per i dipendenti non assegnati al Dirigente che deve costituire il gruppo, è necessario il preventivo assenso formale del dirigente di riferimento.

Articolo 16. Costituzione gruppi di progettazione e direzione dei contratti di forniture e servizi

1. La progettazione delle forniture di beni e servizi viene - di norma - svolta dagli uffici interni, qualora i medesimi siano dotati di personale in possesso delle capacità richieste dalla complessità del contratto e di idonea competenza.

2. I Responsabili Unici dei procedimenti, individuati negli atti di programmazione e se non coincidenti con il Dirigente, propongono a quest'ultimo la composizione dei gruppi di progettazione e di direzione dell'esecuzione per ciascun contratto, evidenziando, se necessario, le professionalità carenti e indicando conseguentemente le modalità di reperimento di prestazioni esterne in conformità alla disciplina del Codice dei Contratti.

3. Entro trenta giorni dall'approvazione del programma biennale delle forniture e servizi, i dirigenti, sulla base della proposta dei RUP, definiscono per ciascun progetto:

- a) il gruppo di lavoro per la realizzazione dell'intervento;
- b) fasi, tempi e modalità per la realizzazione dell'intervento;
- c) le professionalità per le quali si ricorre all'esterno, specificandone le motivazioni.

4. Nell'atto di costituzione dei gruppi di lavoro i Dirigenti identificano:

- a) il coordinatore delle attività, ove necessario;
- b) gli incaricati della redazione delle varie parti del progetto della fornitura e del servizio;
- c) l'ufficio della direzione dell'esecuzione del contratto;
- d) gli incaricati della verifica, laddove l'individuazione sia già possibile o siano necessarie verifiche intermedie;
- e) i collaboratori tecnici ed amministrativi che dovranno svolgere le attività connesse con la procedura.

5. L'atto dovrà contenere:

- a) l'esatta individuazione dell'oggetto del contratto;
- b) le specifiche attività assegnate a ciascun dipendente, nell'ambito delle mansioni della categoria di appartenenza;
- c) il calcolo sommario della spesa e il quadro economico;
- d) l'indicazione della percentuale di ripartizione delle risorse della quota-parte incentivi sulla base del regolamento comunale;
- e) i termini assegnati agli incaricati per la conclusione delle attività attribuite.

6. Nell'assegnazione degli incarichi ai dipendenti, il dirigente opera nel rispetto dei criteri di imparzialità, competenza e professionalità e tenendo conto, in ogni caso, del principio di rotazione e del carico di lavoro in relazione ai tempi previsti per la conclusione delle attività.

7. L'atto di costituzione del gruppo dovrà essere comunicato agli interessati, mediante trasmissione con l'applicativo di flusso documentale.

8. Per i dipendenti non assegnati al Dirigente che deve costituire il gruppo, è necessario il preventivo assenso formale del dirigente di riferimento.

SEZIONE V. FASE DI AFFIDAMENTO

Articolo 17. Determinazioni a contrattare e relative procedure

1. La determinazione a contrattare, che costituisce il primo atto delle procedure di scelta del contraente, siano esse negoziate o ad evidenza pubblica, è adottata dal dirigente competente e deve contenere tutti gli elementi indicati nel Codice dei Contratti Pubblici, nonché nel comma 1 dell'articolo 192 Tu Enti Locali; la determinazione deve altresì contenere la prenotazione dell'impegno di spesa ai sensi del comma 3 dell'articolo 183 del medesimo testo unico.

2. Allo scopo di disciplinare il singolo rapporto contrattuale, la determinazione approva o rimanda espressamente ai documenti con i quali sono predeterminati in modo esauriente le caratteristiche qualitative, le condizioni e gli obblighi connessi alle prestazioni.

Articolo 18. Modalità di negoziazione

1. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo i sistemi e metodi previsti dalle disposizioni vigenti, in conformità alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

2. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione di cui all'articolo 3 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 lettera cccc), e dddd), anche telematici, previsti dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica.

3. Nelle procedure negoziate, ivi compresi gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, in attuazione dell' art. 40 comma 2 del D.lgs 50/2016, gli uffici sono tenuti ad utilizzare negli affidamenti di lavori, forniture e servizi gli strumenti telematici di negoziazione.

3bis Relativamente alle procedure negoziate ed alle procedure semplificate concorrenziali introdotte dall'art. 36 comma 2 lettera b) e dall'art. 32 comma 2 del codice gli operatori economici devono essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ove istituiti con le modalità di cui all'Articolo 24 del presente regolamento. Nel caso in cui non sussistano elenchi per la specifica categoria merceologica, gli uffici, in alternativa all'indagine di mercato, potranno rivolgere l'invito ai soggetti abilitati nella specifica categoria merceologica dai bandi del mercato elettronico.

4. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gggg)del Codice dei contratti pubblici, in conformità all'articolo 36, comma 2, lettera a)del predetto Codice. Il Dirigente dovrà puntualmente motivare il provvedimento di individuazione del contraente in ordine all'effettivo rispetto dei principi indicati all'articolo 30 comma 1 del codice dei contratti nell'ipotesi che proceda all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. Per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 nella determina, la stazione appaltante può dare atto anche della eventuale consultazione di due o più operatori economici.

Articolo 19. Seggio di gara

1. Il seggio di gara è costituito di norma dal Dirigente o, su espressa delega specifica e motivata del Dirigente, dal Funzionario Responsabile titolare di Posizione Organizzativa, assistito da due testimoni scelti

tra il personale dipendente. Uno dei componenti il seggio di gara svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

2. Per i contratti da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, il seggio di gara procede all'apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, all'ammissione dei concorrenti, all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e a tutti gli adempimenti di gara come previsto negli atti di gara.

3. Per i contratti da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice nominata e composta a norma dell'art. 20 subentra al seggio di gara dopo l'apertura delle buste contenenti la documentazione di gara e l'ammissione dei concorrenti e procede a tutti gli adempimenti di apertura, verifica, approvazione o non approvazione delle offerte tecniche ed economiche in seduta pubblica ed, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e della relativa attribuzione dei punteggi.

Articolo 20. Commissione Giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, nominata dal Dirigente ai sensi dell'articolo 77 del D. Lgs. 50/2016 ed in conformità alle Linee Guida ANAC, riceve dal seggio di gara i plichi contenenti la documentazione relativa alle offerte tecniche ed economiche necessarie per le valutazioni di propria competenza.

2. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC.

3. La Commissione giudicatrice viene nominata con atto del Dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto; fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del Codice il dirigente dovrà nominare la Commissione secondo i seguenti principi:

a) verifica delle competenze necessarie e reperimento all'interno dell'Ente, laddove possibile e consentito dalla normativa vigente, anche tenendo conto delle cause di incompatibilità previste dal Codice dei Contratti;

b) le funzioni di commissario di gara possono essere svolte preferibilmente da dipendenti aventi qualifica dirigenziale, ovvero appartenenti alla categoria D. In caso di motivata necessità sarà possibile nominare dipendenti di categoria C previa verifica di comprovata professionalità ed esperienza in materia.

c) ricerca delle competenze non presenti all'interno dell'ente tra i funzionari (inquadri nella categoria D o equivalente) o dirigenti delle Stazioni appaltanti del territorio provinciale o regionale, che rilascino la relativa autorizzazione di cui all'articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 al dipendente incaricato.

4. La nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

5. La Commissione, all'atto della prima convocazione, riceve da parte dell'ufficio competente l'elenco dei nominativi degli operatori offerenti, che siano stati dichiarati ammessi da parte del seggio di gara. La trasmissione dell'elenco degli offerenti è funzionale ai fini della dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui al comma successivo.

6. La Commissione ed il segretario verbalizzante durante la prima seduta devono rendere le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste dal Codice dei Contratti, così come integrate dal Codice di comportamento del Comune di Pisa.

7. Nel caso in cui uno dei commissari o il segretario verbalizzante dichiarino l'esistenza di cause di incompatibilità e di astensione, il dirigente competente dovrà procedere all'immediata sostituzione del membro della commissione.

8. Tutti i membri della Commissione, compreso il segretario verbalizzante, sono tenuti al segreto d'ufficio relativamente al contenuto delle offerte, e si obbligano espressamente al mantenimento di detto segreto fino all'aggiudicazione del contratto.

9. L'osservanza del segreto in ordine al contenuto delle offerte è fondamentale ai fini della validità della procedura di gara.

10. Nel caso in cui, nel corso della valutazione delle offerte, emergessero ulteriori elementi che possano costituire cause di incompatibilità e/o di astensione, la dichiarazione di cui al precedente comma 6 dovrà essere rettificata ovvero integrata ovvero modificata e il Dirigente Competente dovrà provvedere alla sostituzione del membro della Commissione.

11. Il commissario di gara dovrà opportunamente segnalare con le modalità previste dal Codice di comportamento del Comune di Pisa cause sopravvenute di astensione (nonché le gravi ragioni di convenienza), che comporteranno conseguentemente la sostituzione dello stesso.

12. La Commissione apre in seduta pubblica le buste contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti; in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, la commissione valuta le offerte tecniche e procede all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati negli atti di gara; successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, attribuisce i punteggi finali e redige la graduatoria finale.

13. La Commissione procede, quindi, all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'articolo 97, comma 6 del Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

Articolo 21. Valutazione delle offerte anormalmente basse

1. Nei contratti da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, la verifica della congruità delle offerte è rimessa al RUP, il quale può avvalersi di una struttura di supporto ad hoc nei casi di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste.

2. Nei contratti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la verifica delle offerte anormalmente basse è di competenza del RUP, il quale può avvalersi del supporto della Commissione giudicatrice o di altra struttura ad hoc.

Articolo 22. Principio di riservatezza degli elenchi di operatori economici partecipanti alle procedure di gara

1. In ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all'articolo 53, comma 2, lett. a) e b) del Codice dei Contratti, l'elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta e di quelli invitati alle procedure negoziate o ristrette non può essere reso noto, né può essere reso accessibile fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. Gli elenchi contenenti i nominativi degli operatori da invitare alle singole procedure o di quelli che hanno presentato offerta nelle procedure aperte devono essere gestiti con riservatezza da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura di affidamento, i quali sono tenuti al segreto d'ufficio in ordine al contenuto di tali elenchi. Ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del Codice l'inosservanza degli obblighi di riservatezza in ordine agli operatori economici configura la fattispecie di cui all'articolo 326 del codice penale "Rilevazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio".

3. Per garantire la massima riservatezza in ordine ai nominativi degli operatori invitati alle procedure ristrette o negoziate o degli offerenti nelle procedure aperte gli Uffici interessati devono limitare l'accesso agli elenchi degli operatori e la gestione degli stessi al personale strettamente necessario al compimento delle operazioni relative alle procedure stesse (personale Ufficio Gare per le procedure dallo stesso gestite, personale delle direzioni per le procedure gestite direttamente dagli uffici, personale dell'Ufficio Protocollo e URP).

4. La validità temporale dell'elenco degli operatori economici così formato è circoscritta all'espletamento della singola procedura per la quale è stato costituito.

5. Per le procedure gestite dall'Ufficio Gare, laddove gli operatori economici siano stati selezionati mediante indagine di mercato svolta dal RUP, l'elenco contiene l'individuazione univoca degli operatori economici mediante partita IVA.

6. L'elenco, predisposto dal RUP, deve essere trasmesso all'Ufficio Gare con consegna a mano.

7. Le modalità di riservatezza indicate nel presente articolo devono essere osservate anche per le procedure negoziate del mercato elettronico.

8. L'Ufficio Protocollo dovrà gestire con riservatezza le comunicazioni in entrata e in uscita con gli operatori invitati alle procedure negoziate e ristrette, limitando la trasmissione delle stesse al Responsabile del Procedimento e all'Ufficio Gare per le procedure dallo stesso gestite.

SEZIONE VI. ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 23. Regole per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ivi comprese le procedure concorrenziali semplificate previste all'art. 36 comma 2 lettera b e 32 comma 2 del codice novellato dalla l. n. 55/2019 vengono individuati:

a) attingendo dagli elenchi di cui agli articoli della presente sezione ovvero dagli elenchi del mercato elettronico di Consip (M.E.P.A.) o da altra piattaforma fornita da centrali di committenza regionali che preveda un bando di abilitazione degli operatori economici;

b) nel caso in cui non esistano elenchi precostituiti, mediante elenchi formati dal RUP, previa indagine di mercato da espletarsi secondo criteri di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e non discriminazione e attenendosi alle disposizioni dall'Articolo 25 del presente regolamento disciplinante le indagini di mercato.

2. Gli operatori da invitare, in conformità ai principi enunciati dal Codice dei Contratti, verranno individuati mediante criteri oggettivi tra quelli che presentano requisiti proporzionali all'oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese di risultare affidatarie del contratto.

Art. 24 Istituzione e disciplina dell'elenco degli operatori economici

Avvalendosi della facoltà di istituire l'elenco degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di lavori e di servizi di ingegneria e architettura, in allegato (all.1 e 2) al presente regolamento sono disciplinate separatamente le procedure rispettivamente per la formazione degli elenchi relativi agli operatori economici di lavori e dei servizi di ingegneria ed architettura, i quali declinano in modo dettagliato:

- STRUTTURA DEGLI ELENCHI- SEZIONI -TIPOLOGIA PRESTAZIONI
- SOGGETTI AMMESSI
- ADEMPIMENTI PER L'ISCRIZIONE
- VALIDITA', AGGIORNAMENTO, CANCELLAZIONE E MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI ELENCHI
- SALVAGUARDIA DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Articolo 25. Indagine di mercato

1. In attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal D. Lgs. n. 50/2016, l'indagine di mercato deve essere svolta previo avviso pubblico per un periodo minimo di 15 giorni salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni d'urgenza a non meno di 5 giorni.

2. L'avviso di indagine di mercato deve contenere:

2.1. oggetto e importo stimato del contratto;

2.2. requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici che intendono manifestare interesse;

2.3. le modalità di presentazione dell'istanza;

2.4. l'indicazione del numero di soggetti che saranno invitati con l'indicazione delle modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, quali la specifica competenza.

3. In ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all'articolo 53, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti, i nominativi degli operatori economici scelti e invitati alla procedura di gara verranno pubblicati in apposito elenco sul profilo di committente, all'interno della pagina dedicata alla singola gara dopo l'aggiudicazione.

SEZIONE VII. STIPULA DEL CONTRATTO

Articolo 26. Verifica dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali

1. Ai fini dell'aggiudicazione del contratto, la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionali viene effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento e/o dall'Ufficio Gare in caso di procedure di gara di competenza di quest'ultimo, su delega del RUP.

Articolo 27. Verifica dei motivi di esclusione dalle gare

1. La verifica dei motivi di esclusione dovrà essere effettuata nei confronti del concorrente primo in graduatoria; per gli affidamenti superiori a € 40.000,00 la verifica può essere estesa anche al secondo in graduatoria o ad altri partecipanti.
2. Ai fini dell'aggiudicazione del contratto, la verifica dei motivi di esclusione dalle gare avviene a cura del RUP o di altro soggetto designato dallo stesso. Quest'ultimo comunica l'esito della al Responsabile Unico del Procedimento il quale assumerà i provvedimenti conseguenti ritenuti necessari e/o opportuni.
3. In ogni caso, e per qualsiasi tipologia di contratto di cui l'Ente è parte, deve essere verificato il possesso dei requisiti generali a contrarre con la Pubblica Amministrazione in capo al contraente.

Articolo 28. Forma contrattuale

1. Per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, la stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio, consistente nello scambio di proposta ed accettazione, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri dell'Unione Europea; il documento inviato dal Comune al soggetto affidatario è sottoscritto dal Dirigente, che ha adottato la determinazione che conclude il procedimento di affidamento. In ogni caso la documentazione che, nel suo complesso, costituisce il contratto (testo della proposta e dell'accettazione) dovrà essere richiamata nelle determinazioni di impegno e nei provvedimenti di liquidazione.
2. In caso di acquisto sui mercati elettronici la stipula del contratto avviene tramite piattaforma telematica secondo le regole vigenti per i suddetti mercati. 3. Per gli affidamenti mediante procedura negoziata, la stipula del contratto avviene mediante scrittura privata non autenticata, a pena di nullità in modalità elettronica; la sottoscrizione del contratto, in rappresentanza del Comune, spetta al Dirigente che ha adottato la determinazione che conclude il procedimento di negoziazione.
4. In caso di procedure gestite interamente dalle singole Direzioni, la stipula del contratto può essere effettuata direttamente dalla Direzione competente. Nel caso di procedure di gara di competenza dell'Ufficio Gare, la stipula del contratto ed i successivi adempimenti sono curati dall'Ufficio Contratti.
5. La stipulazione dei contratti conseguenti a procedure aperte o ristrette avviene in forma pubblica amministrativa, a pena di nullità in modalità elettronica, a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune, e la sottoscrizione in rappresentanza del Comune spetta al Dirigente, che ha adottato la determinazione che conclude il procedimento di gara.
6. Per ogni altra tipologia di contratto, fatto salvo che la legge non stabilisca diversamente, la forma è la seguente:
 - a) Scrittura privata autenticata o atto pubblico per contratti il cui importo complessivo sia pari o superiore a 100 mila euro;
 - b) Scrittura privata non autenticata per contratti il cui importo complessivo sia inferiore a 100 mila euro;
 - c) Scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio per contratti di importo complessivo inferiore a 40 mila euro.

Articolo 29. Adempimenti conseguenti alla stipulazione

1. Il contratto è stipulato previo versamento da parte del contraente delle somme di cui alla Tabella D annessa alla Legge 8 giugno 1962 n. 604 e ss.mm.ii. e delle spese necessarie per gli adempimenti fiscali previsti dalla normativa vigente in materia.
2. I contratti stipulati sono iscritti a repertorio e sono registrati presso l’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L’Ufficio Contratti cura gli adempimenti di cui ai commi precedenti e conserva gli originali dei contratti e i repertori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. I contratti che non sono iscritti a repertorio sono conservati a cura del Dirigente che li ha sottoscritti, anche attraverso adeguati supporti informatici.

AII. 1 al REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E I RELATIVI CONTRATTI

DISCIPLINARE REGOLANTE L’ISTITUZIONE DELL’ELENCO ON LINE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA IN ATTUAZIONE DELL’ ART.36, COMMA 2, LETT.B) E ART. 157 DEL D.LGS. N.50/2016

Art.1 – Istituzione, oggetto, finalità e requisiti per dell’elenco

1. Presso la Stazione Unica appaltante – Comune di Pisa è istituito un Elenco di operatori economici dal quale eventualmente attingere per l'affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria ai sensi degli articoli 157 e dell’art. 36, comma 2 lett. b del D.lgs. 50/2016 s.m.i. (nel prosieguo “Elenco”).
2. Attraverso il presente elenco, possono essere selezionati i professionisti da invitare per l’affidamento di eventuali incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b). L'accettazione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Pisa, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all'eventuale conferimento di incarichi.
3. Alla formazione dell'Elenco si procede mediante preventiva pubblicazione sul profilo di committente o altre forme di pubblicità senza oneri per l’Amministrazione, di un avviso pubblico contenente l'indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione stessa. L’Elenco degli operatori economici è l’archivio, anche

informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia per l'affidamento di contratti pubblici.

Nell'Elenco verranno iscritti gli operatori economici idonei ad essere invitati alle procedure di affidamento e che ne faranno domanda - secondo le modalità e con le forme indicate dall'Avviso pubblico e relativi allegati - a seguito dell'acquisizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine al possesso dei requisiti dichiarati nella richiesta di iscrizione all'elenco indicati ai successivi articoli 5 e 6.

4. La gestione del procedimento di formazione e aggiornamento dell'elenco istituito con il presente disciplinare è di competenza dell'Ufficio Gare del Comune di Pisa al quale spetta:

- La preparazione degli atti istruttori;
- Il controllo a campione dei requisiti di ammissione;
- La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco;
- La redazione degli atti a rilevanza esterna.

L'utilizzo dell'elenco è di esclusiva competenza dei Dirigenti delle Direzioni competenti in materia di servizi di ingegneria e architettura, i quali possono operare attraverso i RUP appositamente abilitati alla scelta degli operatori nel rispetto del codice degli appalti e delle norme operative riportate nel presente disciplinare.

5. Il Comune di Pisa si riserva la facoltà di apportare variazioni alla procedura ovvero alla struttura dell'Elenco degli operatori, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Di tali variazioni l'Ufficio Gare ne darà adeguata informazione sul sito internet nella sezione del Profilo Committente.

Art.2 – Durata dell'iscrizione

1. L'iscrizione ha durata illimitata, fatta salva la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.

Art.3 – Soggetti ammessi

1. Compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4 del presente disciplinare i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di iscrizione al presente elenco (di seguito: "Professionista") sono quelli indicati all'art. 46 e 49 del Codice Appalti.

2. Nei casi in cui chiedano l'iscrizione strutture costituite da più soggetti costituiti nella forma del Consorzio stabile si precisa che il rappresentante legale del Consorzio stabile dovrà dichiarare:

- la forma in cui è costituito il Consorzio;
- quali società, professionisti, società di ingegneria costituiscono il Consorzio;

Relativamente alle forme di partecipazione associata, inoltre, i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché i requisiti relativi alle modalità di partecipazione dovranno essere posseduti da tutti i soggetti associati (per ciascuno di essi quindi devono essere prodotte le dichiarazioni previste).

In ordine alle capacità economico finanziarie e tecnico professionali i requisiti richiesti devono essere posseduti almeno dal Consorzio nel suo complesso. In ogni caso, ai sensi dell'art. 47c.2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

3. Non saranno ammesse domande di iscrizione pervenute dal medesimo soggetto in composizione diversa, è infatti vietata la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di una società di professionisti. Più specificatamente è vietata l'iscrizione nell'elenco:

- a) del professionista singolo e come componente di un raggruppamento temporaneo o di società di professionisti;
- b) del professionista singolo e come componente di uno studio associato;
- c) la contemporanea partecipazione di un operatore economico a più di un raggruppamento.

Art.4 – Articolazione dell'elenco nelle Categorie merceologiche di servizi di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici e Classi di importo

1. L'elenco è articolato sulla base delle classi e categorie di lavori da progettare. Devono inoltre essere presenti le restanti prestazioni professionali relative a attività complementari alla progettazione (es. geologo, geotecnico, archeologo, redazioni elaborati ecc.) individuate nella programmazione annuale. Le classi e categorie di lavori sono quelle contenute nella normativa vigente (ad oggi tavole Z-1 e Z-2 del Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016).

Gli incarichi riguarderanno le seguenti categorie di prestazioni professionali:

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE

L'elenco dei professionisti sarà articolato in base alle seguenti attività prestazionali riconducibili alle categorie e destinazioni funzionali previste nel D.M. indicato al precedente comma:

1. **PIANIFICAZIONE** (TERRITORIO E URBANISTICA - PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNIA, RURALITA' E FORESTE);
2. **STIME, VALUTAZIONI E RILIEVI** (EDILIZIA – STRUTTURE – IMPIANTI – INFRASTRUTTURE PER

LA MOBILITA' – IDRAULICA – PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNIA, RURALITA' E FORESTE);

3. INDAGINI, RELAZIONI E VERIFICHE SPECIALISTICHE: GEOLOGICA/GEOTECNICA - IDRAULICA/IDROGEOLOGICA – ARCHEOLOGICA;

4. INDAGINI, RELAZIONI E VERIFICHE SISMICHE

5. STUDI DI FATTIBILITA' - PIANI ECONOMICI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA

(EDILIZIA – STRUTTURE – IMPIANTI – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – IDRAULICA – TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE – PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNIA, RURALITA' E FORESTE e corrispondenti destinazioni funzionali);

6. PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E PRATICHE PREVENZIONE INCENDI;

7. VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE (EDILIZIA – STRUTTURE – IMPIANTI – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – IDRAULICA – TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE – PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNIA, RURALITA' E FORESTE e corrispondenti destinazioni funzionali);

8. VERIFICHE E VALUTAZIONI ACUSTICHE;

9. CERTIFICAZIONI ENERGETICHE;

10. DIREZIONE LAVORI, DIRETTORE OPERATIVO, ISPETTORE DI CANTIERE (EDILIZIA – STRUTTURE – IMPIANTI – INFRASTRUTTURE PER LA

MOBILITA' – IDRAULICA – TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE – PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNIA, RURALITA' E FORESTE e corrispondenti destinazioni funzionali);

11. SUPPORTO AL RUP (EDILIZIA – STRUTTURE – IMPIANTI – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – IDRAULICA – TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE – PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNIA, RURALITA' E FORESTE);

12. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA;

13. COLLAUDO STATICO (STRUTTURE e corrispondenti destinazioni funzionali);

14. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO;

15. VIA - VAS- AIA;

16. ESPROPRI;

17. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE: (FORNITURE, SERVIZI AMBIENTALI, MOBILITA'/ TPL, SCUOLA/SOCIALE / ALTRI SERVIZI).

E' in ogni caso ammessa l'indicazione di altra tipologia di prestazione professionale in fase di iscrizione all'elenco come **ALTRE PRESTAZIONI** purché rientrante nelle categorie riportate al successivo comma 3.

2.L'elenco è suddiviso in relazione alle prestazioni professionali indicate al comma precedente per le seguenti categoria EDILE – (da E.01 a E.022) STRUTTURALE (da S.01 a S.06), IMPIANTISTICA (da IA.01 a IA.04), INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'(da V.01 a V.03), TERRITORIO E URBANISTICA (da U.01 a U.03), PAESAGGIO, AMBIENTAZIONE, NATURALIZZAZIONE,AGROALIMENTARE,ZOOTECNICA,RURALITA', FORESTE (da P.01 a P.06) IDRAULICA (da D.01 a D.04)nelle seguenti classi di importo:

- classifica I servizi tecnici di importo da 40.0000,00 a 59.999,99;

- classifica II servizi tecnici di importo da 60.000,00 euro a 79.999,99 euro
- classifica III servizi tecnici di importo da 80.000,00 euro a 99.999,99 euro

Art.5 – Domanda di iscrizione all’elenco

1. Le domande di iscrizione all’elenco devono essere presentate esclusivamente mediante registrazione alla piattaforma on line (in seguito denominata portale) indicato nell'avviso di istituzione dell’elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nel rispetto della normativa vigente, pubblicato nella sezione bandi e gare del comune di Pisa e rendendo le dichiarazioni necessarie per l’iscrizione all’elenco in formato elettronico e riprodotte sulla base dei moduli pubblicati unitamente al provvedimento che approva il singolo avviso pubblico.

2. Tale portale conterrà le istruzioni per la registrazione all’elenco operatori, che avverrà in forma telematica una volta approvata l’iscrizione dell’operatore da parte dell’Ufficio Gare.

3. L’eventuale presentazione delle domande con modalità diverse da quelle sopra indicate non verrà presa in considerazione ai fini dell’iscrizione.

4. La domanda di iscrizione dovrà essere redatta utilizzando il Modulo elettronico messo a disposizione sul portale ed allegato come facsimile all’Avviso pubblico di indizione della procedura di iscrizione degli operatori. Tale modello dovrà essere compilato esclusivamente accedendo al portale dedicato alla formazione e gestione dell’elenco operatori e dovrà essere:

- debitamente redatto in ogni sua parte, precisando le categorie di lavorazioni e le classi di importo per le quali chiedono di essere iscritti;
- sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e accompagnato da copia fotostatica – non autenticata – del documento di identità del sottoscrittore.

Nell’istanza dovranno essere dichiarate le certificazioni eventualmente possedute.

5. Gli Elenchi sono aperti e non sono previsti oneri di iscrizione. Pertanto è sempre possibile presentare domanda di iscrizione.

6. All’atto della presentazione della domanda, i soggetti di cui al precedente art.3 devono essere già costituiti.

7. La mancata compilazione delle parti obbligatorie dei moduli messi a disposizione, ovvero le parti relative ai dati identificativi del Professionista e le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale del presente disciplinare, comporterà il rigetto della stessa domanda.

8. La valutazione della domanda viene sospesa nel caso in cui la restante documentazione richiesta per l'iscrizione all'elenco sia:

- assente o compilata in modo non esaustivo o chiaro;
- non sia idonea a comprovare i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al sistema nelle categorie/classi per cui è stata presentata la domanda.

9. Nel caso di domanda incompleta il Comune di Pisa può richiedere agli operatori le opportune integrazioni. Le domande incomplete saranno inserite nell'Elenco soltanto nel momento in cui le stesse verranno integrate con la documentazione richiesta dal Comune di Pisa. Qualora la documentazione integrata non risulti conforme alle prescrizioni del presente disciplinare, l'istanza di iscrizione verrà respinta.

10. Il Comune di Pisa comunicherà esclusivamente tramite il portale l'avvenuta iscrizione od il rigetto della domanda evidenziandone i motivi che ne hanno impedito l'accoglimento.

11. L'iscrizione richiede sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

12. La verifica dei requisiti dichiarati viene effettuata annualmente su di un campione pari almeno al 10%

Art.6 – Requisiti generali e speciali per l'iscrizione all'elenco

1. Per ottenere l'iscrizione nell'Elenco, occorre essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale prescritti per prestazioni di pari importo affidate con procedure ordinarie di scelta del contraente.

2. L'istanza in fase di registrazione al portale dovrà contenere la richiesta di inserimento negli elenchi per l'affidamento di incarichi, con la dichiarazione di disponibilità ad assumere incarichi professionali:

- per il professionista singolo: generalità del professionista, codice fiscale e P.IVA, numero di iscrizione

all'Ordine/Collegio/Albo professionale, sede dello studio, recapito telefonico/email;

- per studi associati: generalità dei professionisti associati, codice fiscale e P.IVA, numero di iscrizione

all'Ordine/Collegio/Albo professionale, sede dello studio, recapito telefonico/email;

- per le società di ingegneria/consorzi: denominazione e sede della società, rappresentante legale, codice

fiscale e P.IVA, numero di iscrizione CCIAA, posizione INPS e INAIL, elenco dei soci con le rispettive

qualifiche professionali;

3. Il modulo contenente la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00, contenuta nella domanda di iscrizione e corredata dalla copia dei documenti di identità dovrà essere redatto indicando:

- a. il titolo di studio posseduto (Laurea, diploma o altro titolo), anno di conseguimento e denominazione dell'Università o istituto secondario presso cui il titolo è stato conseguito;
- b. la propria iscrizione all'Albo Professionale indicando Albo, provincia, n° e data di iscrizione;
- c. l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio della Provincia di appartenenza o ad altri albi o elenchi
- d. i nominativi dei professionisti rispetto ai quali ai sensi dell'art. 2359 c.c. si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato indicando denominazione, ragione sociale e sede dei professionisti (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
- e. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del codice appalti;
- f. il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83 e 84 del codice appalti;
- g. l'insussistenza dei casi di cui all'art. 53, comma 16-ter, del DLgs del 2001 n. 165;
- h. l'insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001
- i. l'ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- l. l'ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- m. il possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – 2 dicembre 2016, n. 263;
- n. che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di incarichi da parte della pubblica amministrazione secondo la vigente normativa e/o provvedimenti a proprio carico che comportino decadenza, divieti o sospensioni dall'Albo professionale;
- o. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'Avviso;
- p. Requisiti speciali ulteriori per l'iscrizione sono costituiti dalla presentazione della dichiarazione di avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni precedenti la presentazione dell'istanza di incarichi

professionali aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura appartenenti alla classe e categoria (o per prestazioni professionali relative a attività complementari alla progettazione) per cui si richiede l'iscrizione per un importo complessivo globale dei suddetti servizi non inferiore a € 100.000,00.p. di non partecipare al presente avviso in più di una forma;

4.A secondo della prestazione professionale per la quale l'iscrizione viene resa occorre dichiarare inoltre:

- il possesso dell'attestato di cui all'art. 98, D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza (solo nel caso di iscrizione alle categorie coordinatori per la sicurezza);
- Verifica della Progettazione: possesso dei requisiti specifici di cui all'art. 26 comma 6 del D. Lgs. 50/2016; agli iscritti in questa categoria viene richiesto di indicare l'accreditamento ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ovvero il sistema interno di controllo di qualità specifici per la verifica della progettazione di cui si dispone;
- Coordinamento della Sicurezza: possesso del requisito di idoneità per l'espletamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- per gli incarichi di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ex D.Lgs 81/2008 i professionisti devono possedere i requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008;
- Collaudo Statico: iscrizione all'albo professionale (ingegnere o architetto) da almeno dieci anni, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- Collaudo Tecnico-Amministrativo: possesso dei requisiti di cui all'art. 216 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;
- Progettazione Antincendio e Pratiche Prevenzione Incendi: qualifica di professionista antincendio ai sensi del D.Lgs.139/2006, D.M. 05/08/2011 e D.M. 07/06/2016;
- Verifiche e valutazioni acustiche: iscrizione ad uno degli albi regionali di tecnici competenti in acustica ambientale di cui alla L. n. 447 del 26/10/1995 e ss.mm.ii. e al DPCM 31/3/1998;
- Certificazioni Energetiche: abilitazione ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n. 75 e ss.mm.ii.;
- il possesso dell'attestato di iscrizione negli appositi elenchi di professionisti presso il Ministero dell'Interno, previsti dalla Legge 7 dicembre 1984, n. 818, art. 1 e D.M. 25/03/1985, art. 3 e art.16, comma 4 del D.lgs 139/2006 e s.m.i. (nel caso di richiesta di iscrizione alla categoria prevenzione incendi);
- altre eventuali certificazioni o abilitazioni da dichiarare in funzione della prestazione per la quale ci si intenda iscrivere.

5. L'operatore dovrà inoltre produrre:

a) la dichiarazione di impegno a fornire entro i tempi richiesti dal Comune di Pisa, la documentazione tecnica dichiarata in fase di istanza qualora non reperibile presso altre pubbliche amministrazioni;

b) il curriculum vitae, con l'indicazione della/delle competenze specifiche nelle quali l'istante ritiene di avere maggiore preparazione pena l'esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni. Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento dell'incarico al professionista e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà considerato immediatamente nullo, con responsabilità dell'affidatario per le dichiarazioni mendaci rese, secondo le vigenti norme. Tutte le ulteriori istruzioni operative per la presentazione dell'istanza di iscrizione negli elenchi di cui al presente disciplinare verranno esplicitate nell'Avviso pubblicato sul sito web del Comune di Pisa.

TUTTI I REQUISITI SOPRA ELENCATI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE E PERMANERE DURANTE TUTTO IL PERIODO DI PERMANENZA NEL RELATIVO ELENCO.

Tutte le ulteriori istruzioni operative per la presentazione dell'istanza di iscrizione negli elenchi di cui al presente disciplinare verranno esplicitate nell'Avviso pubblicato sul sito web del Comune di Pisa.

6. Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che:

- siano incorsi nelle cause di esclusione previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici;
- abbiano commesso grave negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione di contratti;
- l'assenza o la perdita dei requisiti per l'iscrizione o abilitazione all'albo professionale ed agli specifici albi per attività specialistiche;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati da questa Stazione appaltante;
- non abbiano adempiuto agli obblighi di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 s.m.i nello svolgimento di incarichi loro affidati da questa o altre Stazioni Appaltanti;

Art.7 – Accertamento e validità dell'iscrizione

1. A seguito di analisi dei requisiti e verifica delle dichiarazioni presentate dagli interessati, il Comune di Pisa abiliterà il professionista; la pubblicazione del soggetto abilitato nell'elenco on line degli operatori economici oggetto del presente disciplinare costituisce l'unica modalità di approvazione.

2. Qualora la documentazione presentazione non sia risultata completa o esauriente, il Comune di Pisa potrà richiedere all'operatore i chiarimenti e le integrazioni necessari, assegnando allo stesso un termine per l'integrazione.

3. Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente disciplinare, l'istanza di iscrizione verrà respinta e sarà adottato un provvedimento di diniego motivato della stessa. L'esito negativo della domanda verrà comunicato all'interessato esclusivamente tramite il portale con recapito di avviso di messaggio alla pec indicata in fase di registrazione.

4. L'avviso che stabilisce le modalità di presentazione delle domande è approvato con determinazione dell'Ufficio Gare. Tale provvedimento è pubblicato sul sito web nella sezione profilo committente del Comune al Pisa; l'elenco degli operatori economici viene pubblicato con i nominativi degli operatori iscritti.

5. L'iscrizione all'Elenco ha validità illimitata decorrente dall'avvenuta pubblicazione sul sito web, fermo restando gli esiti della verifica ed il rispetto delle dichiarazioni di mantenimento dei requisiti rispettivamente disciplinati ai successivi art. 10 e 11.

Art.8 – Modalità di utilizzo dell'elenco degli operatori

1. L'Albo potrà essere utilizzato dai singoli RUP abilitati al portale (lato back office) da parte del Dirigente:

- per l'individuazione di operatori economici cui affidare le prestazioni elencate all'art.4 del presente disciplinare per importi complessivo pari o superiori a € 40.000,00 (IVA esclusa) e inferiori a € 100.000,00 (IVA esclusa);

2. Per le procedure concorrenziali oggetto del presente disciplinare il numero di operatori da invitare dovrà essere indicato nella determinazione a contrarre di cui all'art. 32 del Dlgs n. 50/2016 purché superiore al numero minimo previsto dall'art. 36 comma 2 lett. b del codice. Potranno in ogni caso essere indette procedure ordinarie ai sensi dell'art. 60 del codice o comunque aperte al mercato nelle quali non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

3. Una volta consultati gli elenchi di operatori economici, il RUP seleziona gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo ed alla rilevanza del contratto secondo quanto previsto dal codice appalti, sulla base dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi posseduti adeguati all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto di gara, in base a criteri oggettivi tra quelli che presentano requisiti proporzionali all'oggetto del contratto in relazione al tipo di prestazione da affidare, e comunque nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza e di equa rotazione degli inviti, privilegiando gli operatori che risultino essere stati invitati un numero minore di volte, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei ed evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune operatori. Resta ferma la facoltà del RUP:

- di creare appositi elenchi mediante pubblicazione di specifiche manifestazioni di interesse al di fuori del presente elenco.

-di integrare l'elenco invitando operatori economici che svolgono attività analoghe, qualora non risultino iscritti negli elenchi un numero sufficiente di operatori tale da garantire il corretto svolgimento della gara;

4. In ogni caso la verificata impossibilità della ditta interpellata a corrispondere all'invito, comporta lo scorrimento del turno di rotazione.

5. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, intendendosi per procedure comunque aperte al mercato quelle in cui non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

6. LA ROTAZIONE DEGLI INVITI COSÌ COME SOPRA RAPPRESENTATA, VERRÀ APPLICATA DISTINTAMENTE IN RELAZIONE ALLE SEGUENTI FASCE DI IMPORTO:

- servizi tecnici di importo da 40.0000,00 a 59.999,99;
- servizi tecnici di importo da 60.000,00 euro a 79.999,99 euro
- servizi tecnici di importo da 80.000,00 euro a 99.999,99 euro

7. Il principio di rotazione degli inviti si applica in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.

8. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5, ai fini del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti in fase di utilizzo dell'elenco non è consentito invitare il medesimo operatore per l'affidamento immediatamente successivo, e comunque nel triennio successivo alla data dell'aggiudicazione, qualora i le prestazioni da affidare siano della medesima categoria ed a prescindere dalla fascia di importo, se gli altri operatori iscritti alla medesima categoria non siano ancora stati invitati.

9. L'affidamento o il reinvido al contraente uscente hanno carattere eccezionale e richiedono un onere motivazionale stringente; costituiscono giustificazione idonee all'affidamento od il reinvido allo stesso:

-la particolare struttura del mercato;

- la riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto conto, altresì, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, comprovato dall' esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e costi pattuiti;

-la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

10. La motivazione circa l'affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva e non affidatario, deve tener conto dell'aspettativa desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

11. E' possibile derogare al principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiori a 1.000,00.

12. A tutela dell'applicazione del principio di rotazione con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, è fatto divieto di:

- arbitrario frazionamenti degli importi rispetto a quelle stabilite nella tabella riportata al precedente comma 6;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

13. In caso di coinvolgimento di altri soggetti diversi dal destinatario dell'invito (es. Consorzi stabili) il contatore della rotazione sarà incrementato per ciascun partecipante.

Art.9 – Riduzione, sospensione ed annullamento dell'iscrizione

1. Il Comune di Pisa, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione ovvero ad annullamento della stessa.

2. Il Comune di Pisa potrà altresì escludere dall'Elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

3. La riduzione, sospensione, l'annullamento e l'esclusione o cancellazione dall'Elenco operatori economici per le motivazioni indicate nei precedenti commi è subordinata all'avvio del procedimento in conformità alla l. n. 241/90. Lo stesso sarà comunicato solo tramite il portale utilizzata in sede di registrazione e con recapito di avviso di presenza messaggi in sul portale alla PEC dichiarata in fase di registrazione.

Art.10 – Segnalazione delle variazioni

1. Gli operatori economici iscritti all'elenco devono comunicare all'Ufficio Gare del Comune di Pisa tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6 che siano influenti ai fini dell'iscrizioni all'Albo stesso.

2. Tale comunicazione deve essere effettuata tramite il portale utilizzato per l'iscrizione, non oltre trenta giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni comporteranno il conseguente aggiornamento dell'iscrizione.

3. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni dà luogo alla sospensione dell'operatore dall'elenco di cui al precedente art. 9.

Art.11 – Mantenimento dell'iscrizione

1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'elenco, gli operatori economici interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente disciplinare.

2. Il mancato invio della dichiarazione comporta l'automatica cancellazione dall'elenco. In ogni caso, verrà disposta la cancellazione, con le modalità previste dal precedente articolo 9 comma 3, se la dichiarazione non sarà pervenuta al Comune di Pisa entro il termine del 31/01 di ogni anno.

Art.12 – Forme di pubblicità e aggiornamento periodico

1.L'indizione della procedura di iscrizione nell'elenco del Comune di Pisa è resa nota mediante apposito avviso pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e nella sezione del profilo committente del comune di Pisa.La stessa rimane aperta con validità temporale e illimitata.

2.L'elenco degli operatori sarà pubblicato ed aggiornato periodicamente mediante la materiale pubblicazione dei nominativi dei nuovi operatori economici iscritti, almeno con cadenza annuale. Dell'avvenuto aggiornamento dell'elenco degli operatori sarà data comunicazione annualmente mediante pubblicazione annuale sul sito del profilo committente di apposito provvedimento ricognitivo della consistenza dell'elenco e delle relative variazioni in termini di nuove iscrizioni, aggiornamenti e sospensioni. Di tale provvedimento sarà data notizia agli ordini professionali.

Art. 13 – Modalità di affidamento

1.L'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura potrà avvenire secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art.36, comma 2, lett.b) del codice appalti, e precisamente, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00=. ed inferiore a 1.00.000,00=. mediante procedura negoziata con

consultazione di almeno cinque operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti secondo quanto indicato al precedente articolo 8.

Art.14 – Discrezionalità del Comune di Pisa

1. E' inteso che l'iscrizione all'elenco degli operatori economici interessati non dà luogo ad alcun impegno da parte del Comune di Pisa a dar corso ad affidamenti di lavori per le categorie per le quali è richiesta l'iscrizione.

2. Il Comune di Pisa in base alle proprie esigenze ed alla disponibilità finanziaria, senza che venga garantito un minimo di inviti agli operatori economici iscritti all'elenco potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di avviare procedure di affidamento, determinandone liberamente le condizioni, senza che per tale ragione l'iscritto all'elenco possa formulare eccezioni oppure contestare il mancato ricorso alla categoria dell'elenco alla quale è iscritto.

3. Resta altresì ferma la facoltà del Comune di Pisa di non ricorrere agli operatori iscritti all'elenco ovvero di ricorrervi parzialmente nei sotto indicati casi:

- quando si tratti di lavori che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'elenco;
- qualora l'Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto agli operatori iscritti, inviando o interpellando altri operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 15 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia.

2. Le disposizioni del disciplinare devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 16 Privacy

1. In conformità al GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 ed alla normativa nazionale vigente in materia, si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

Maggiori informazioni sulla protezione dei dati personali sono disponibili sul sito istituzionale all'indirizzo <https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html>

All. 2 al REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E I RELATIVI CONTRATTI

DISCIPLINARE PER L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DA INVITARE NELLE PROCEDURE NEGOZiate IN ATTUAZIONE DELL' ART.36, COMMA 2, C), Cbis D.LGS. N.50/2016

Art.1 – Istituzione, oggetto, finalità e struttura dell'elenco

1. Presso la Stazione Unica appaltante – Comune di Pisa è istituito un Elenco di operatori economici dal quale eventualmente attingere per l'affidamento di lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c e cbis, del D.lgs. 50/2016 s.m.i. (nel prosieguo "Elenco"). Attraverso il presente elenco, possono essere selezionati In attuazione dell'art. 36 comma 2 lett. c e cbis, n. 10 operatori per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore a € 350.000,00 e 15 operatori operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro. L'accettazione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Pisa, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all'eventuale conferimento di incarichi.

2. Alla formazione dell'Elenco si procede mediante preventiva pubblicazione sul profilo di committente o altre forme di pubblicità senza oneri per l'Amministrazione, di un avviso pubblico contenente l'indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione stessa. L'Elenco degli operatori economici è l'archivio, anche informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia per l'affidamento di contratti pubblici. Nell'Elenco verranno iscritti gli operatori economici idonei ad essere invitati alle procedure di affidamento e che ne faranno domanda - secondo le modalità e con le forme indicate dall'Avviso pubblico e relativi allegati a seguito dell'acquisizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine al possesso dei requisiti dichiarati nella richiesta di iscrizione all'elenco secondo quanto previsto ai successivi articoli 5 e 6.

3.Gli operatori economici interessati possono presentare la domanda di iscrizione ad una, più di una, ovvero tutte le Sezioni dell'Elenco; in ogni caso dovranno essere osservate, per ogni singola Sezione le modalità e le forme richieste dal presente disciplinare. L'inclusione degli operatori nell'istituito Elenco non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori; il Comune di Pisa non è in alcun modo vincolato nei confronti degli operatori economici iscritti.

4. Il Comune di Pisa si riserva la facoltà di apportare variazioni alla procedura ovvero alla struttura dell'Elenco degli operatori, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

Di tali variazioni l'Ufficio Gare ne darà adeguata informazione sul sito internet nella sezione del Profilo Committente.

5. La gestione del procedimento di formazione e aggiornamento dell'elenco istituito con il presente disciplinare è di competenza dell'Ufficio Gare del Comune di Pisa al quale spetta:

- La preparazione degli atti istruttori;
- Il controllo a campione dei requisiti di ammissione;
- La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco;
- La redazione degli atti a rilevanza esterna.

L'utilizzo dell'elenco è di esclusiva competenza dei Dirigenti delle Direzioni competenti in materia di lavori pubblici, i quali possono operare attraverso i RUP appositamente abilitati alla scelta degli operatori nel rispetto del codice degli appalti e delle norme operative riportate nel presente disciplinare.

Art.2 – Durata dell'iscrizione

1. L'iscrizione ha durata illimitata, fatta salva la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.

Art.3 – Soggetti ammessi

1. Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui al comma 2, all'art. 45 (operatori economici) e 49, del codice appalti, compatibilmente con le tipologie di lavori individuate al successivo art. 4 del presente disciplinare.

2. Nei casi in cui chiedano l'iscrizione strutture costituite da più soggetti costituiti nella forma del Consorzio stabile si precisa che il rappresentante legale del Consorzio stabile dovrà dichiarare:

- la forma in cui è costituito il Consorzio;
- quali società costituiscono il Consorzio;

Relativamente alle forme di partecipazione associata, inoltre, i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché i requisiti relativi alle modalità di partecipazione dovranno essere posseduti da tutti i soggetti associati (per ciascuno di essi quindi devono essere prodotte le dichiarazioni previste).

Art.4 – Articolazione dell'elenco Lavori

1. L'elenco è suddiviso in due sezioni secondo le categorie di opere generali e categorie di opere speciali descritte nell'allegato 1.1) come di seguito indicato:

Elenco generale: Esecutori di lavori di importo pari o sopra la soglia degli euro 150.000,00 e sotto la soglia di 1.000.000,00 Requisiti SOA

Sezione lett. a) lavori di importo da 150.000,00-309.600,00;

Sezione lett.b) lavori di importo da 309.600,01-619.200,00;

Sezione lett. c) lavori di importo :619.200,01-inferiore a 1.000.000,00

Nell'ambito di ciascuna Sezione, l'Elenco è articolato in categorie di specializzazione e in classi di importo.

Le categorie di opere generali e speciali e le classi di importo, sono quelle di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., e sono riportate nell'allegato 1.1. L'operatore economico indicherà, nella propria Domanda, a quale sezione, intende essere iscritto.

Art.5 – Domanda di iscrizione all'elenco

1.Le domande di iscrizione all'elenco devono essere presentate esclusivamente mediante registrazione al portale (in seguito denominato portale) indicato nell'avviso di istituzione dell'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nel rispetto della normativa vigente, pubblicato nel sito del Comune di Pisa nella sezione del profilo committente e rendendo le dichiarazioni necessarie per l'iscrizione all'elenco in formato elettronico e riprodotte sulla base dei moduli pubblicati unitamente al provvedimento che approva l'avviso pubblico.

2.Tale portale conterrà le istruzioni per la registrazione all'elenco operatori elettronico, che avverrà in forma telematica una volta approvata l'iscrizione dell'operatore da parte dell'Ufficio Gare.

3.L'eventuale presentazione delle domande con modalità diverse da quelle sopra indicate non verrà presa in considerazione ai fini dell'iscrizione.

4.La domanda di iscrizione dovrà essere redatta utilizzando il Modulo elettronico messo a disposizione sul portale ed allegato come facsimile all'Avviso pubblico di indizione della procedura di iscrizione degli operatori. Tale modello dovrà essere compilato esclusivamente accedendo al portale dedicata alla formazione e gestione dell'elenco operatori e dovrà essere:

- debitamente redatto in ogni sua parte, precisando le categorie di lavorazioni e le classi di importo per le quali chiedono di essere iscritti;

- sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e accompagnato da copia fotostatica – non autenticata – del documento di identità del sottoscrittore.

Nell'istanza dovranno essere dichiarate le certificazioni eventualmente possedute.

5. Gli Elenchi sono aperti e non sono previsti oneri di iscrizione. Pertanto è sempre possibile presentare domanda di iscrizione.

6. All'atto della presentazione della domanda, i soggetti di cui al precedente art.3 devono essere già costituiti.

7. I soggetti di cui all'art.3 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le sotto indicate limitazioni:

- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art.2359 c.c..

8. La mancata compilazione delle parti obbligatorie dei moduli messi a disposizione, ovvero le parti relative ai dati identificativi dell'operatore economico e le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale del presente disciplinare, comporterà il rigetto della stessa domanda.

9. La valutazione della domanda viene sospesa nel caso in cui la restante documentazione richiesta per l'iscrizione all'elenco sia:

- assente o compilata in modo non esaustivo o chiaro;
- non sia idonea a comprovare i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al sistema nelle categorie/classi per cui è stata presentata la domanda.

10. Nel caso di domanda incompleta il Comune di Pisa può richiedere agli operatori le opportune integrazioni. Le domande incomplete saranno inserite nell'Elenco soltanto nel momento in cui le stesse verranno integrate con la documentazione richiesta dal Comune di Pisa. Qualora la documentazione integrata non risulti conforme alle prescrizioni del presente disciplinare, l'istanza di iscrizione verrà respinta.

11. Il Comune di Pisa comunicherà esclusivamente tramite il portale l'avvenuta iscrizione od il rigetto della domanda evidenziandone i motivi che ne hanno impedito l'accoglimento.

12. L'iscrizione richiede sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

13. La verifica dei requisiti dichiarati viene effettuata annualmente su di un campione pari almeno al 10%

Art.6 – Requisiti generali e speciali per l'iscrizione all'elenco

1. Per ottenere l'iscrizione nell'Elenco, occorre essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale prescritti per prestazioni di pari importo affidate con procedure ordinarie di scelta del contraente.

2. L'istanza in fase di registrazione al portale dovrà contenere la richiesta di inserimento negli elenchi per l'affidamento dei lavori e contenere i dati idonei ad identificare il soggetto per il quale viene presentata l'istanza di iscrizione.

3. Il modulo contenente la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00, contenuta nella domanda di iscrizione e corredata dalla copia dei documenti di identità dovrà essere redatto indicando:

3.1 i seguenti Requisiti generali di partecipazione:

- di essere iscritti al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.) per attività coerenti con quelle per le quali si presenta domanda di iscrizione;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 né in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché l'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.lgs 231/2001;

- ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;

- ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.lgs. 81/2008.

In caso di consorzio stabile, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate designate.

3.2 Requisiti speciali di qualificazione ad eseguire i lavori pubblici resi ai sensi dell'art. 84 del codice appalti:

- per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00: possesso di attestazione, rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), in corso di validità che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell'art. 92, DPR 207/2010 in base alle categorie, classifiche e fasce di importo indicate in fase di istanza di iscrizione all'elenco tra quelle indicate al precedente articolo 4.

Ai sensi dell'Art. 63, comma 1, DPR 207/2010 "... 1. AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE,.... LE IMPRESE DEVONO POSSEDERE IL SISTEMA DI QUALITA' AZIENDALE CONFORME ALLE NORME EUROPEE DELLA SERIE UNI EN ISO 94.

4. Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, l'operatore dovrà inoltre produrre:

a) L'elenco contenente la descrizione sintetica dei lavori effettuati nel quinquennio precedente all'istanza di iscrizione all'elenco con l'indicazione della/delle competenze specifiche nelle quali l'istante ritiene di avere maggiore preparazione pena l'esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni. Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento dell'appalto e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà considerato immediatamente nullo, con responsabilità dell'affidatario per le dichiarazioni mendaci rese, secondo le vigenti norme.

b) la dichiarazione di impegno a fornire entro i tempi richiesti dal Comune di Pisa, i lavori effettuati con buon esito dichiarati in fase di istanza qualora non reperibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) – la dichiarazione di impegno ad aprire una sede operativa entro 50 km dal Comune di Pisa entro e non oltre 10 giorni dall'approvazione della determinazione di aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto unitamente alla dichiarazione di impegno ad avviare i lavori in ogni caso entro 10 giorni dalla stipula del contratto o, nei casi di urgenza dalla consegna anticipata dei lavori per motivi di urgenza. Il Dirigente o il RUP delegato valuterà in sede di determinazione a contrattare, avuto riguardo al concreto lavoro da espletare, se rendere efficace la dichiarazione di impegno.

TUTTI I REQUISITI SOPRA ELENCATI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE E PERMANERE DURANTE TUTTO IL PERIODO DI ISCRIZIONE AL RELATIVO ELENCO.

Tutte le ulteriori istruzioni operative per la presentazione dell'istanza di iscrizione negli elenchi di cui al presente disciplinare verranno esplicitate nell'Avviso pubblicato sul sito web del Comune di Pisa.

Art.7 – Accertamento e validità dell'iscrizione

1. A seguito di analisi dei requisiti e verifica delle dichiarazioni presentate dagli operatori economici, il Comune di Pisa abiliterà l'operatore economico; la pubblicazione del soggetto abilitato nell'elenco on line degli operatori economici oggetto del presente disciplinare costituisce l'unica modalità di approvazione.
2. Qualora la documentazione presentazione non sia risultata completa o esauriente, il Comune di Pisa potrà richiedere all'operatore i chiarimenti e le integrazioni necessari, assegnando allo stesso un termine per l'integrazione.
3. Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente disciplinare, l'istanza di iscrizione verrà respinta e sarà adottato un provvedimento di diniego motivato della stessa. L'esito negativo della domanda verrà comunicato all'interessato esclusivamente tramite il portale con recapito di avviso di messaggio alla pec indicata in fase di registrazione.
4. L'avviso che stabilisce le modalità di presentazione delle domande è approvato con determinazione dell'Ufficio Gare. Tale provvedimento è pubblicato sul sito web nella sezione profilo committente del Comune di Pisa; l'elenco degli operatori economici viene pubblicato con i nominativi degli operatori iscritti.
5. L'iscrizione all'elenco ha validità illimitata decorrente dall'avvenuta pubblicazione sul sito web, fermo restando gli esiti della verifica ed il rispetto delle dichiarazioni di mantenimento dei requisiti rispettivamente disciplinati ai successivi art. 10 e 11.

Art.8 – Modalità di utilizzo dell'elenco degli operatori

1. L'elenco potrà essere utilizzato dai singoli RUP abilitati al portale (lato back office) da parte del Dirigente:
 - per l'individuazione di operatori economici cui affidare lavori delle categorie generali elencate nell'allegato 1 del presente disciplinare per importi complessivo pari o superiori a € 150.000,00 (IVA esclusa) e inferiori a € 1.000.000,00 (IVA esclusa);
2. Per le procedure negoziate il numero di operatori da invitare dovrà essere indicato nella determinazione a contrarre di cui all'art. 32 del Dlgs n. 50/2016 purché superiore al numero minimo previsto dall'art. 36 del codice. Potranno in ogni caso essere indette procedure ordinarie ai sensi dell'art. 60 del codice o comunque aperte al mercato nelle quali non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

3. Una volta consultati gli elenchi di operatori economici, il RUP seleziona gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo ed alla rilevanza del contratto secondo quanto previsto dal Dlgs n. 50/2016 e s.m.i, sulla base dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi posseduti adeguati all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto di gara, in base a criteri oggettivi tra quelli che presentano requisiti proporzionali all'oggetto del contratto in relazione al tipo di lavoro da affidare, e comunque nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza e di equa rotazione degli inviti; e privilegiando gli operatori che risultino essere stati invitati un numero minore di volte, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei ed evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Resta ferma la facoltà del RUP:

- di creare appositi elenchi mediante pubblicazione di specifiche manifestazioni di interesse al di fuori del presente elenco.

- di integrare l'elenco invitando operatori economici che svolgono attività analoghe, qualora non risultino iscritti negli elenchi un numero sufficiente di operatori tale da garantire il corretto svolgimento della gara;

4. In ogni caso la verificata impossibilità della ditta interpellata a corrispondere all'invito, comporta lo scorrimento del turno di rotazione.

5. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, intendendosi per procedure comunque aperte al mercato quelle in cui non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

6. LA ROTAZIONE DEGLI INVITI COSÌ COME SOPRA RAPPRESENTATA, VERRÀ APPLICATA DISTINTAMENTE IN RELAZIONE ALLE SEGUENTI FASCE DI IMPORTO:

Fascia : 150.000,00-309.600,00;

Fascia : 309.600,01-619.200,00

Fascia: 619.200,01-inferiore a 1.000.000,00

7. Il principio di rotazione degli inviti si applica in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.

8. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5, ai fini del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti in fase di utilizzo dell'elenco non è consentito invitare il medesimo operatore per l'affidamento immediatamente successivo, e comunque nel triennio successivo alla data dell'aggiudicazione, qualora i lavori siano della medesima categoria (prevalente) ed a prescindere dalla fascia di importo, se gli altri operatori iscritti alla medesima categoria non siano ancora stati invitati.

9. L'affidamento o il reinvito al contraente uscente hanno carattere eccezionale e richiedono un onere motivazionale stringente; costituiscono giustificazione idonee all'affidamento od il reinvito allo stesso:

-la particolare struttura del mercato;

- la riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto conto, altresì, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, comprovato dall'esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e costi pattuiti;

-la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

10. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva e non affidatario, deve tener conto dell'aspettativa desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

11. E' possibile derogare al principio di rotazione e per gli affidamenti di importo inferiori a 1.000,00.

12. A tutela dell'applicazione del principio di rotazione con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, è fatto divieto di:

- arbitrario frazionamenti degli importi rispetto a quelle stabilite nella tabella riportata al precedente comma 6;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

13. In caso di coinvolgimento di altri soggetti diversi dal destinatario dell'invito (es. Consorzi stabili) il contatore della rotazione sarà incrementato per ciascun partecipante.

Art.9 – Riduzione, sospensione ed annullamento dell'iscrizione

1. Il Comune di Pisa, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione ovvero ad annullamento della stessa.

2. Il Comune di Pisa potrà altresì escludere dall'elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

3. La riduzione, sospensione, l'annullamento e l'esclusione o cancellazione dall'elenco operatori economici per le motivazioni indicate nei precedenti commi è subordinata all'avvio del procedimento in conformità alla l. n. 241/90. Lo stesso sarà comunicato solo tramite il portale utilizzato in sede di registrazione e con recapito di avviso di presenza messaggi sul portale alla PEC dichiarata in fase di registrazione.

Art.10 – Segnalazione delle variazioni

1. Gli operatori economici iscritti all'elenco devono comunicare all'Ufficio Gare del Comune di Pisa tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6 che siano influenti ai fini dell'iscrizioni all'elenco stesso.

2. Tale comunicazione deve essere effettuata tramite il portale utilizzato per l'iscrizione, non oltre trenta giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni comporteranno il conseguente aggiornamento dell'iscrizione.

3. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni dà luogo alla sospensione dell'operatore dall'elenco di cui al precedente art. 9.

Art.11 – Mantenimento dell'iscrizione

1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'elenco, gli operatori economici interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente disciplinare.

2. Il mancato invio della dichiarazione comporta l'automatica cancellazione dall'elenco. In ogni caso, verrà disposta la cancellazione, con le modalità previste dal precedente articolo 9 comma 3, se la dichiarazione non sarà pervenuta al Comune di Pisa entro il termine del 31/01 di ogni anno.

Art.12 – Forme di pubblicità e aggiornamento periodico

1. L'indizione della procedura di iscrizione nell'elenco del Comune di Pisa è resa nota mediante apposito avviso pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e nella sezione del profilo committente del comune di Pisa. La stessa rimane aperta con validità temporale e illimitata.

2. L'elenco degli operatori sarà pubblicato ed aggiornato periodicamente mediante la materiale pubblicazione dei nominativi dei nuovi operatori economici iscritti, almeno con cadenza annuale. Dell'avvenuto aggiornamento dell'elenco degli operatori sarà data comunicazione annualmente mediante pubblicazione annuale all'albo pretorio di apposito provvedimento ricognitivo della consistenza dell'elenco e delle relative variazioni in termini di nuove iscrizioni, aggiornamenti e sospensioni.

Art. 13 – Modalità di affidamento

1. L'affidamento dei lavori potrà avvenire secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art.36, comma 2, lett. c)-cbis) del D.Lgs. n.50/2016. mediante procedura negoziata con consultazione rispettivamente, di almeno dieci e di quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti secondo quanto indicato al precedente articolo 8.

Art.14 – Discrezionalità del Comune di Pisa

1. E' inteso che l'iscrizione all'elenco degli operatori economici interessati non dà luogo ad alcun impegno da parte del Comune di Pisa a dar corso ad affidamenti di lavori per le categorie per le quali è richiesta l'iscrizione.

2. Il Comune di Pisa in base alle proprie esigenze ed alla disponibilità finanziaria, senza che venga garantito un minimo di inviti e/o ordinativi agli operatori economici iscritti all'elenco potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di avviare procedure di affidamento, determinandone liberamente le condizioni, senza che per tale ragione l'iscritto all'elenco possa formulare eccezioni oppure contestare il mancato ricorso alla categoria dell'elenco alla quale è iscritto.

3. Resta altresì ferma la facoltà del Comune di Pisa di non ricorrere agli operatori iscritti all'elenco ovvero di ricorrervi parzialmente nei sotto indicati casi:

- quando si tratti di lavori che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'elenco;

- qualora l'Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto agli operatori iscritti, inviando o interpellando altri operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 15 – Rinvio

1.Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia.

2.Le disposizioni del presente disciplinare devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 16 Privacy

1. In conformità al GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 ed alla normativa nazionale vigente in materia, si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

L'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.

Con l'iscrizione all'elenco l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

Maggiori informazioni sulla protezione dei dati personali sono disponibili sul sito istituzionale all'indirizzo <https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html>

Allegato 1.1

ELENCO OPERATORI ECONOMICI: TABELLA PER SEZIONI

Esecutori di lavori di importo pari o superiore alla soglia degli euro 150.000,00 ed inferiori a euro 1.000.000,00 con qualificazione obbligatoria

CATEGORIE DI OPERE GENERALI

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

OG 4: OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO

OG 5: DIGHE

OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE

OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO

OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA

OG 9: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI

OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE

OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE

OS 1: LAVORI IN TERRA

OS 2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO

OS 2-B: BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO

OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE

OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

OS 5: IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE
 OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI
 OS 7: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA
 OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
 OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO
 OS 10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
 OS 11: APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI
 OS 12-A: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
 OS 12-B: BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI
 OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
 OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI
 OS 15: PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI
 OS 16: IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
 OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA
 OS 18-A: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO
 OS 18-B: COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE
 OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI
 OS 20-A: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
 OS 20-B: INDAGINI GEOGNOSTICHE
 OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI
 OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE
 OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE
 OS 24: VERDE E ARREDO URBANO
 OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI
 OS 26: PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI
 OS 27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA
 OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
 OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO
 OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI
 OS 31: IMPIANTI PER LA MOBILITA' SOSPESA
 OS 32: STRUTTURE IN LEGNO
 OS 33: COPERTURE SPECIALI
 OS 34: SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA'
 OS 35: INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE.

Classifiche per attestazione SOA
I° 258.000,00 per importi fino a 258.000,00 + il 20% (309.600,00)
II° 516.000,00 per importi fino a 516.000,00 + il 20% (619.200,00)
III° 1.033.000,00 per importi fino a 1.033.000,00 + il 20% (1.239.600,00)
III° bis 1.500.000,00 per importi fino a 1.500.000,00 + il 20% (1.800.000,00)
IV° 2.582.000,00 per importi fino a 2.582.000,00 + il 20% (3.098.400,00)
IV° bis 3.500.000,00 per importi fino a 3.500.000,00 + il 20% (4.200.000,00)
V° 5.165.000,00 per importi fino a 5.165.000,00 + il 20% (6.198.000,00)
VI° 10.329.000,00 per importi fino a 10.329.000,00 + il 20% (12.394.800,00)
VII° 15.494.000,00 per importi fino a 15.494.000,00 + il 20% (18.592.000,00)
VIII° illimitata Illimitata, per importi oltre 15.494.000 - L'importo della classifica VIII, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.